

595-596-601-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **BARONI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **COCCO ORTU, ZINCONE, BONEA, TAVERNA, GIOMO, DEMARCHI, CAPUA, MESSE, BIGNARDI, BADINI CONFALONIERI, BARZINI, CANNIZZO, CANTALUPO, DURAND de la PENNE**

Presentata il 16 ottobre 1963

Inchiesta parlamentare sul sinistro del Vajont

d'iniziativa dei Deputati **ALICATA, Busetto, VIANELLO, LIZZERO, FERRARI FRANCESCO, MARCHESI, GOLINELLI, FRANCO RAFFAELE, BERNETIC MARIA, AMBROSINI, DE POLZER, TOGLIATTI, BARCA, BASTIANELLI, CHIAROMONTE, D'ALEMA, D'ALESSIO, DE PASQUALE, GALLUZZI, GESSI NIVES, INGRAO, LACONI, LAJOLO, LAMA, MICELI, NATOLI, OGNIBENE, PAJETTA GIAN CARLO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, ROS-SANDA BANFI ROSSANA, SULOTTO**

Presentata il 16 ottobre 1963

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
in ordine alla catastrofe del Vajont

d'iniziativa dei Deputati **SARAGAT, ORLANDI, AMADEI GIUSEPPE, ARIOSTO, AVERARDI, BEMPORAD, BERTINELLI, BRANDI, BUCALOSSI, CARIGLIA, CECCHERINI, CETRULLO, CROCCO, LUPIS, MARTONI, MASSARI, NAPOLI, NICOLAZZI, PELLICANI, PRETI, QUARANTA, REGGIANI, RIGHETTI, ROMANO, ROMITA, ROSSI PAOLO, RUSSO VINCENZO MARIO, SECRETO, SILVESTRI, TANASSI, TREMELLONI, VIZZINI, ZUCALLI**

Presentata il 16 ottobre 1963

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul disastro della diga del Vajont

Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — la vivissima emozione e i molteplici interrogativi suscitati dal disastro del Vajont si sono espressi, fra l'altro, con la presentazione di tre proposte di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta d'iniziativa, rispettivamente, dell'onorevole Cocco Ortu ed altri (n. 595); dell'onorevole Alicata ed altri (n. 596); dell'onorevole Saragat ed altri (n. 604): tutte in data 16 ottobre 1963.

Il 14 ottobre 1963, il Ministro dei lavori pubblici aveva insediato una Commissione d'inchiesta di carattere amministrativo, affidandone la presidenza al Presidente del Consiglio di Stato e assegnandole due mesi di tempo (indi prorogati a tre) per presentare una relazione sulle cause, prossime o remote, che avevano determinato la catastrofe, indipendentemente dall'istruttoria penale di competenza dell'autorità giudiziaria.

Già allora il Ministro dei lavori pubblici aveva espresso l'avviso che più utilmente si sarebbe potuto deliberare circa l'inchiesta parlamentare una volta conclusa l'indagine della Commissione amministrativa e pubblicata la relazione.

Tale riserva non incontrò sostanziale contrasto.

A metà gennaio, conclusa appunto l'indagine amministrativa, il Governo sulla base delle sue risultanze adottava alcuni significativi provvedimenti nell'ambito della sua competenza, e, sciogliendo in senso positivo la riserva a suo tempo formulata dal Ministro dei lavori pubblici, si esprimeva a favore di una inchiesta parlamentare che approfondisse le responsabilità private e pubbliche e prospettasse le necessarie misure amministrative.

La Commissione lavori pubblici, intraprendendo l'esame delle tre proposte di legge, deliberava di elaborare un testo unificato, sul quale potesse esprimersi l'unanime consenso della Commissione medesima, e prendeva come base di tale elaborazione la proposta di legge n. 604, di iniziativa dell'onorevole Saragat ed altri.

Il testo che viene sottoposto alla Camera è pertanto l'espressione dell'unanime consenso della Commissione lavori pubblici, che lo ha fatto proprio.

Sotto il profilo formale, sembra opportuno rilevare che già tre volte nel corso della precedente legislatura si è fatto ricorso alla legge allorché si è prevista la partecipazione

all'inchiesta di entrambe le Camere (legge 18 ottobre 1958, n. 943; legge 5 maggio 1961, n. 325; legge 20 dicembre 1962, n. 1720). Tale sembra essere la prassi finora prevalente, pur non mancando almeno un diverso precedente, nel quale si era fatto ricorso a deliberazioni parallele delle due Camere (inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia).

Il testo unificato delle proposte di legge è distribuito in sei articoli: nel primo articolo, si prevede l'istituzione della Commissione di inchiesta e se ne indicano le finalità relative sia al periodo antecedente (secondo comma) sia al periodo susseguente il disastro (terzo comma).

Per il periodo antecedente, tali finalità, sinteticamente formulate, investono l'accertamento delle cause della catastrofe, l'accertamento delle responsabilità pubbliche e private e la rispondenza della legislazione e dell'organizzazione e prassi amministrativa alle esigenze della tutela della sicurezza collettiva.

È superfluo rilevare che in tema di accertamento delle responsabilità sono salvi i poteri dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile.

Per quanto riguarda le « esigenze della tutela della sicurezza collettiva », esse ricevono ulteriore chiarimento dal successivo articolo 5.

L'ultimo comma dell'articolo 1 non ha bisogno di particolari chiarimenti.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione d'inchiesta e la nomina del Presidente, non discordandosi dalla prassi finora seguita.

L'articolo 3 riproduce la corrispondente norma della legge 18 ottobre 1958, n. 943.

L'articolo 4 dispone in merito alla copertura delle spese che si renderanno necessarie per il funzionamento della Commissione.

L'articolo 5 stabilisce a quattro mesi dall'entrata in vigore della legge istitutiva il termine per la presentazione della relazione sui risultati dell'inchiesta e ne chiarisce ulteriormente le finalità in relazione all'articolo 1.

L'articolo 6 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione lavori pubblici propone alla Camera il testo unificato, formulando il voto che il provvedimento possa avere sollecito corso.

BARONI, *Relatore*.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont.

ART. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta sul disastro del Vajont del 9 ottobre 1963.

La Commissione procederà all'accertamento delle cause della catastrofe e delle responsabilità pubbliche e private ad esse inerenti ed esaminerà la rispondenza della legislazione e dell'organizzazione e prassi amministrativa alle esigenze della tutela della sicurezza collettiva.

La Commissione accerterà l'idoneità delle misure adottate e preventivate a favore delle popolazioni colpite.

ART. 2.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 15 deputati e di 15 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee secondo quanto previsto dai regolamenti delle Camere nel caso di inchiesta parlamentare.

La Commissione potrà costituire sottocommissioni nel proprio seno.

Il Presidente della Commissione sarà nominato fra i membri del Parlamento che non siano componenti della Commissione stessa, d'accordo fra i Presidenti della Camera e del Senato.

ART. 3.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami ai sensi ed agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione.

ART. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno suddivise a metà fra la Camera ed il Senato e poste a carico dei rispettivi bilanci.

ART. 5.

Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione presenterà alla Camera e al Senato una relazione sui ri-

sultati dell'inchiesta con le indicazioni di politica legislativa che riterrà di formulare per la tutela della sicurezza collettiva e per il miglior funzionamento della pubblica amministrazione in ordine alle opere idrauliche a qualunque uso destinate ed alla sistemazione idrogeologica del territorio nazionale.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE**N. 595****ART. 1.**

È istituita una Commissione d'inchiesta parlamentare per rilevare ogni eventuale responsabilità, in ordine alla catastrofe del Vajont e per esaminare se le norme vigenti in materia siano corrispondenti ai compiti dello Stato di garantire, con adeguati poteri la pubblica incolumità in ordine alla realizzazione di opere quali quella all'origine del sinistro e di ogni altro manufatto che comunque trasformi od alteri, per opera dell'uomo, lo stato naturale dei luoghi, nonché, per proporre gli eventuali opportuni perfezionamenti delle prescrizioni legislative e amministrative in vigore.

ART. 2.

La Commissione accerterà in particolare ogni responsabilità prossima e remota di tutti i rami della pubblica amministrazione ad ogni livello, nella rispettiva sfera di competenza, per quanto concerne eventuali mancate applicazioni delle leggi vigenti in materia, carenze, negligenze e deficienze possibili negli interventi cautelativi delle Amministrazioni investite del compito di controllo strettamente tecnico del settore.

ART. 3.

La Commissione provvederà, se del caso previo riesame di tutta la legislazione disciplinante il campo delle opere idrauliche a qualunque uso destinate, a proporre le integrazioni o modifiche giudicate necessarie o anche solo opportune.

ART. 4.

La Commissione è composta di 22 membri scelti in parti eguali dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato senza alcun riferimento alla proporzione numerica dei gruppi parlamentari. Il Presidente della Commissione sarà nominato oltre i predetti membri, di comune accordo, dai Presidenti delle due Assemblee.

ART. 5.

Per l'adempimento del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'arti-

colo 82 della Costituzione. Essa può valersi della collaborazione di esperti anche estranei alla Amministrazione dello Stato.

ART. 6.

La Commissione presenterà alle Camere la relazione entro un anno dalla sua costituzione e potrà, nel corso della sua attività, proporre al Parlamento, in qualunque tempo, i provvedimenti ritenuti urgenti ed indifferibili.

ART. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno in parte eguale a carico del bilancio della Camera e del bilancio del Senato.

N. 596

ART. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta per esaminare le responsabilità dirette e indirette della S. A. D. E. (Società adriatica di elettricità), di enti pubblici e di organi politici e amministrativi dello Stato in ordine alla catastrofe del Vajont.

La Commissione valuterà inoltre gli effetti che il disastro del Vajont ha prodotto e suggerirà misure atte a prevenire nuove situazioni di pericoli e di danni alle popolazioni anche sotto il profilo economico e sociale, con particolare riguardo:

a) ai metodi e alle procedure di autorizzazione, di collaudo, di ispezione, di controllo e di preallarme per opere pubbliche realizzate o da realizzarsi da parte dei privati, di Enti pubblici e dello Stato;

b) alle funzioni e ai poteri degli Enti locali (regioni, province, comuni) per la programmazione degli interventi rivolti alla difesa del suolo, alla sistemazione idrogeologica del territorio nazionale da coordinarsi con quelli di una razionale utilizzazione delle acque pubbliche a fini energetici, d'irrigazione, di usi civili e di navigazione interna;

c) all'istituzione da parte del Parlamento di adeguate forme di controllo sull'« Enel » e di collegamenti permanenti tra l'« Enel » e le regioni, le province e i comuni quali organi del governo locale, della programmazione economica e della pianificazione territoriale.

La Commissione procede alle indagini ed agli esami inerenti al suo compito con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 2.

La Commissione è composta di quindici deputati e di quindici senatori designati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, secondo quanto previsto dai regolamenti delle Camere nel caso di inchieste parlamentari.

ART. 3.

La relazione sarà presentata alla Camera entro il 31 gennaio 1964.

ART. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

N. 601

ART. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta sul disastro della diga del Vajont del 9 ottobre 1963.

La Commissione esplicherà il proprio mandato accertando:

1º) le cause remote e quelle recenti della catastrofe, individuando le specifiche responsabilità nelle diverse fasi della progettazione, della costruzione e dell'esercizio del bacino artificiale del Vajont;

2º) le responsabilità degli organi amministrativi e tecnici (centrali, periferici e locali) ai quali erano commessi il collaudo dell'opera, il giudizio sull'idoneità delle misure di sicurezza approntate e la vigilanza sull'esercizio;

3º) la rispondenza della legislazione e della prassi amministrativa alle esigenze di tutela della sicurezza collettiva;

4º) lo stato delle popolazioni colpite e l'idoneità delle misure adottate e preventive per sovvenirle.

ART. 2.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 15 deputati e di 15 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in proporzione dei gruppi parlamentari.

La Commissione potrà costituire sottocommissioni nel proprio seno e farsi assistere da esperti.

Il Presidente della Commissione sarà nominato fra i membri del Parlamento che non siano componenti della Commissione stessa, d'accordo fra i Presidenti della Camera e del Senato.

ART. 3.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno suddivise a metà fra la Camera e il Senato e poste a carico dei rispettivi bilanci.

ART. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione presenterà alla Camera e al Senato una relazione sui risultati dell'inchiesta e sulle direttive di politica legislativa che riterrà di formulare per la tutela della sicurezza collettiva di fronte all'eventualità di disastri consimili.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.